



Sent. n.: 7534/2005

R.G.: 50231/04

SENT. N° 7534/05
R.G. N° 50231/04

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII° CIVILE



In persona del giudice monocratico, la Dott.ssa Sabrina Bocconcello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa RG 50231/04 promossa con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo N. 32149 notificato il 25.2.2005

DA

[redacted] F. e P. [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted]
[redacted] presso lo Studio dell' Avv. [redacted] che la rappresenta e difende in
virtù della delega a margine del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo

- ricorrente/opponente-

CONTRO

[redacted] C.F. e P.IVA [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted]
[redacted] presso lo Studio degli [redacted] ed [redacted] che la
rappresentano e difendono in virtù della delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo N.
32149/04

- resistente/opposta-

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo N. 32149/04

Fatto e svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo N. 32149/04 notificato il 16.12.2004 il Giudice Unico del Tribunale di Milano ingiungeva alla [redacted] di pagare alla ricorrente la somma di Euro [redacted] comprensiva degli interessi moratori convenzionali e Euro [redacted] per spese, diritti ed



onorari a saldo delle spese di gestione e di promozione per il periodo dal 29 maggio 2003 al 30 giugno 2004 previste da un contratto di affitto di azienda stipulato in data 27.3.2003.

Con ricorso notificato il 28.2.2005 la [redacted] si opponeva a decreto ingiuntivo evocando in giudizio la [redacted] dinanzi al Tribunale di Milano e chiedendo in via preliminare la revoca di tale provvedimento rilevando l'incompetenza del giudice adito in favore della competenza arbitrale per violazione della clausola arbitrale di cui al contratto di affitto di azienda del 27.3.2003, nel merito che venisse rigettato ogni pretesa della opposta.

Si costituiva la [redacted] che aderiva in via preliminare all'eccezione di parte avversa in merito alla incompetenza del giudice adito per la pattuizione di clausola compromissoria; nel merito, in via principale ma subordinata, veniva inoltre richiesta la provvisoria esecuzione del decreto, il rigetto dell'opposizione, la dichiarazione dell'inadempimento della [redacted] e oltre a ciò, in via non convenzionale, la condanna dell'opponente al pagamento di Euro [redacted] a titolo di spese di gestione e di promozione afferenti al periodo dal 1/7/2004 al 12/5/2005, di Euro [redacted] a titolo di canoni scaduti ed impagati, di Euro [redacted] a titolo di penale per il ritardo nell'apertura al pubblico del ramo di azienda oltre al risarcimento dei danni in determinati via equitativa dall'inadempimento contrattuale dedotto in giudizio.

Il Giudice Dott.ssa Bocconcello, in definitiva sostituzione del Dott. Fabiani, vista la domanda riconvenzionale svolta da parte opposta e la relativa istanza, fissava nuova udienza di discussione al 28.6.2005.

Alla fissata udienza, l'opponente, e l'opposta si riportava alle conclusioni in atti con particolare riferimento alla eccezione di difetto di giurisdizione in favore dell'arbitrato

Il Giudice, dopo ampia discussione, dava lettura del dispositivo di sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' documentalmente provato e pacifico tra le parti che la [redacted] abbia stipulato con [redacted] un contratto d'affitto di ramo di azienda in data 27.3.2003 e che in tale contratto all'art.30 comma A) le parti avessero concordato la clausola arbitrale che prevede: "Qualora sorgano controversie e/o divergenze in ordine alla validità, interpretazione e/o esecuzione del contratto (...) ciascuna parte avrà diritto a chiedere di deferire la questione



controversa alla decisione di un arbitro unico" e al seguente comma B) che...: "i giudizi monitori e cautelari sono esclusi dalla competenza arbitrale e per gli stessi sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano".

Se dunque il ricorso per decreto ingiuntivo rientra nella categoria delle azioni monitorie, la relativa opposizione, instaurando un giudizio sulla corretta esecuzione del contratto, risulta nel caso in esame e tenuto conto della clausola compromissoria estranea alla competenza del Tribunale di Milano, avendo le parti previsto che le controversie inerenti tale materia possano essere deferite, su richiesta di parte, ad un arbitro unico e avendo la [REDACTED] manifestato tale volontà nel ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo.

Infatti, come è noto, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. L'eccezione di compromesso fatta valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo determina dunque la revoca del decreto e remissione della controversia al giudizio degli arbitri.


L'esito del giudizio, tenuto conto dell'adesione della resistente opposta alla eccezione preliminare formulata dalla opponente in merito alla competenza arbitrale, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice, pronunciando definitivamente, così decide:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara la propria incompetenza;
- compensa tra le parti le spese di lite;

Milano, 29.6.2005 - 12.7.2005



Il Giudice

(Dott.ssa Sabrina Bacconcello)